

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE REGGIANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO MARIA TERESA

INDICE

PAG.

	PAG.	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):
DE CINQUE ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663)	116	Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696); PORCELLANA ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648); GOTTARDO: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (651); BOZZI ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702); PARLATO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
PRESIDENTE	116	
DE CINQUE, <i>Relatore</i>	116	
MANNUZZU	116	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1680)	117	
PRESIDENTE	117	
RICCI	117	
RIZZO, <i>Relatore</i>	117	

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734); CASATI ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (1596); CARPINO e CASALINUOVO: Norme in materia di indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607)	117
PRESIDENTE	117, 120, 125, 126
CARPINO	121
CASINI	120
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	121
RICCI	120, 124, 125
RIZZO	122
SABBATINI, <i>Relatore</i>	118, 119
SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	122, 123
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Adeguamento della indennità di trasferita per gli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1475)	126
PRESIDENTE	126
RICCI, <i>Relatore</i>	126
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	128

La seduta comincia alle 10,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge De Cinque ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

PAG. posta di legge di iniziativa dei deputati De Cinque ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili ».

MANNUZZU. Come preannunciato già nella seduta precedente devo dire che su questo provvedimento il nostro gruppo nutre forti perplessità.

L'organico degli archivi notarili è estremamente povero, ad esempio per i tre archivi notarili di Cagliari, Sassari e Nuoro vi è un solo agente che si sposta da una parte all'altra. La preoccupazione più forte riguarda il fatto che questo provvedimento rischia di incentivare un esodo di personale che non farebbe altro che rendere ancora più povero l'attuale insufficiente organico.

A questo punto chiediamo di conoscere quanti siano i conservatori capi aggiunti in servizio e quanti ne siano previsti in organico; inoltre, sarebbe opportuno conoscere quanti sono i posti previsti in organico per gli impiegati della carriera direttiva.

DE CINQUE, *Relatore*. Premesso che la qualifica di conservatore capo è ad esaurimento e che, per tale ragione, il personale in servizio con tale qualifica risulta più numeroso dei due posti previsti in organico, come risulta dai dati contenuti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980, i dipendenti in servizio con la qualifica di conservatore capo sono quattro, mentre quelli con qualifica di conservatore capo aggiunto sono ventitré rispetto ad un organico di ventinove posti.

MANNUZZU. Chiedo un breve rinvio della discussione per poter valutare le informazioni fornite dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 maggio 1980 ».

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

RIZZO, *Relatore*. Il provvedimento in discussione tende a rendere più funzionale l'amministrazione della giustizia, dando opportunamente la possibilità di coprire i posti in organico vacanti nella carriera di concetto senza attendere l'espletamento di nuovi concorsi, mediante l'assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale del 1973. Il disegno di legge prevede che gli interessati, possono eventualmente indicare le loro preferenze, devono dichiarare, nella domanda, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede e che i nominati hanno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto ove è sito l'ufficio di destinazione. Invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCI. A nome del gruppo comunista, chiedo un breve rinvio del dibattito, per approfondire l'argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, giovedì 22 maggio, anche in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696) e delle proposte di legge: Porcellana ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648); Gottardo: Norme in materia di indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (651); Bozzi ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702); Parlato ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956 n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734); Casati ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (1596); Carpino e Casalnuovo: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Porcellana, Malvestio, Botta, Balsardi, Borri, Bianco Ilario, Fornasari, Zoso, Pellizzari, Matarrese e Rocelli: « Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Gottardo: « Norme

in materia di indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»; Bozzi, Biondi e Sterpa: « Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Parlato, Trantino, Tatarella e Macaluso: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Casati, Citterio e Maroli: « Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 »; Carpino e Casalnuovo: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ».

L'onorevole Sabbatini ha facoltà di svolgere la relazione.

SABBATINI, *Relatore*. Desidero subito dichiarare che non mi è difficile esprimere parere favorevole sul disegno di legge in discussione, trattandosi di materia da tempo all'attenzione del Parlamento ed oggetto, già nel corso della passata legislatura, di numerose proposte di legge.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'urgenza di modificare le vigenti norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, in quanto esse sono contenute in una legge del 1956 che risulta ormai superata. Inoltre, si tratta di una legge che non ha subito modifiche soprattutto per quel che riguarda la misura dei compensi. Sia nella relazione al disegno di legge, approvato già dal Senato, sia in quelle alle proposte ad esso abbinata è stato messo in evidenza che il non aver modificato questi parametri rappresenta una delle cause — e non secondaria — della paralisi di certi settori dell'amministrazione della giustizia. Non ho bisogno di ricor-

dare alla Commissione — che è al corrente dei disagi in cui si trovano i nostri tribunali e le nostre preture — che la mancanza di meccanismi che fossero all'altezza della situazione ha fatto sì che periti e consulenti per poter assolvere ad un incarico ricevendone la giusta retribuzione sono stati spesso costretti a protrarre i tempi delle perizie, perché, accumulando le vacanze, riuscivano ad ottenere compensi più adeguati. E dicendo queste cose, non intendo affatto esprimere un giudizio negativo, né fare un torto a questa categoria di personale, dal momento che essa si è comportata nell'unico modo in cui era possibile comportarsi; per convincersene basta dare un'occhiata ai compensi che ancora oggi vengono dati: gli onorari per le vacanze oscillano dalle 2 mila alle 1.700 lire a seconda che si tratti di personale laureato o non laureato, e quelli per i periti, consulenti tecnici e traduttori dalle 800 alle 500 lire l'ora; quando si tratta di perizie mediche di particolare impegno l'onorario sale sino a 5 mila lire, per arrivare ad un massimo di 10 mila lire per le autopsie. Come si può facilmente constatare, si tratta di cifre che non erano remunerative neppure nel 1956 e che oggi possono essere definite solo come « risibili ».

Pertanto, un adeguamento di tutti questi compensi si impone e la sua necessità è testimoniata anche dal numero di proposte di legge presentate su questo argomento da tutte le parti politiche. Tale esigenza è stata sintetizzata nel disegno di legge n. 1696 che è più organico e più completo rispetto alle diverse proposte, dato che raccoglie molti degli interessanti spunti in esse contenute. Come è stata raggiunta tale sintesi? E come ha il Senato operato sulla linea tracciata dal progetto governativo? Per risolvere il problema di cui ci stiamo occupando era possibile imboccare due strade: si potevano semplicemente aumentare i compensi relativi alle diverse prestazioni, oppure operare dei ritocchi facendo riferimento alle tabelle tariffarie dei liberi professionisti. Il Senato ha scelto una via intermedia tra le due: innanzi tutto, al primo arti-

colo, ha definito una classificazione dei compensi distinguendo tra onorari e indennità. All'articolo 2 ha stabilito il fondamentale criterio in base al quale: «La misura degli onorari fissi e di quelli variabili - leggo il primo comma dell'articolo - è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contenute dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro». Il fatto di non aver definito un puro e semplice aumento degli onorari fissi e di quelli variabili e di non aver operato un automatico adeguamento alle tariffe professionali, tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico, significa in sostanza che è necessario non dimenticare che il mercato cui si fa riferimento è determinato nel suo sbocco, mentre il professionista privato può fissare il proprio onorario, nell'ambito delle tariffe prestabilite, tenendo conto dell'alea del libero mercato cui si riferisce la sua prestazione. Per quel che riguarda i professionisti di cui ci stiamo occupando, invece, per un certo periodo, la richiesta di prestazioni promana da una autorità pubblica, cioè dal giudice, per cui non è possibile, *sic et simpliciter*, far riferimento alle tariffe professionali ordinarie: è ovvio, per altro, che la diversità dell'onorario è rappresentata da una misura minore del compenso rispetto alle tabelle di riferimento. Viene, infatti, data al giudice una certa discrezionalità nella fissazione della misura del compenso; inoltre, nel caso in cui dichiararsi l'urgenza di un determinato adempimento e fissi un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, sia gli onorari fissi, sia quelli variabili possono essere aumentati sino al venti per cento.

L'articolo 4, al primo comma, prevede che per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari vengono commisurati al tempo impiegato e determinati in base alle vacanze. In altri termini, sia il primo, sia il secondo comma dell'articolo 4 con-

sentono ancora il ricorso al sistema delle vacanze. Su questo punto vi è stato al Senato un approfondito dibattito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA TERESA GRANATI CARUSO

SABBATINI, *Relatore*. Il testo che ci sta di fronte è il frutto di un emendamento che ha voluto introdurre, a proposito delle vacanze, un criterio di fissazione discrezionale dell'onorario in base alla urgenza, cioè in base ai termini di tempo ridotti, rispetto a quelli ordinari, per la effettuazione della prestazione. La variazione è discrezionale, ma il limite massimo è fissato per legge, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4, il che rappresenta una notevole garanzia rispetto alle distorsioni del passato. Vi sono poi altre disposizioni contenute in questo articolo per quanto riguarda gli obblighi del magistrato.

L'articolo 5 riguarda quella discrezionalità alla quale mi riferivo prima; l'articolo 6, che si riferisce agli incarichi collegiali, prevede un meccanismo che tiene conto del compenso base del perito (aumentandolo del 40 per cento, salvo compensi singoli), lasciando al magistrato una certa discrezionalità che, a mio avviso, è giusta.

All'articolo 7 è previsto il rimborso spese, la richiesta di documentazione specifica, eccetera, per quanto riguarda l'ausilio di prestatori d'opera di cui il perito abbia dovuto avvalersi nel corso della sua prestazione.

L'articolo 8 stabilisce un criterio circa la durata dell'incarico; infatti, per evitare continue richieste di rinnovi, rinvii, proroghe, è necessario indicare un criterio più preciso di quello attuale circa la durata e l'obbligo del perito di effettuare la prestazione nei termini che gli vengono indicati.

L'articolo 9 prevede le indennità relative alle spese di viaggio, stabilendo criteri di equiparazione ad altre indennità.

L'articolo 10 riguarda un principio importante: quello dell'adeguamento periodi-

co degli oneri in base agli indici ISTAT, cosa che evita continui aggiustamenti.

L'articolo 11 stabilisce i criteri per la liquidazione dei compensi sia per quanto riguarda i procedimenti penali che quelli civili, prevedendo inoltre le procedure per eventuali ricorsi.

L'articolo 12 si riferisce alla determinazione degli oneri; l'articolo 13 alle tariffe professionali e l'articolo 14 riguarda il finanziamento che per il 1980 è abbastanza modesto poiché raggiunge la cifra di 5 miliardi e 742 milioni.

Concludo richiedendo l'approvazione del provvedimento entro i tempi più brevi possibili poiché sono convinto che risolvendo i problemi di cui esso si fa carico si risolve una questione non secondaria della crisi della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCI. Il provvedimento al nostro esame è stato aggiunto solo ieri all'ordine del giorno della nostra Commissione; chiedo pertanto un rinvio in modo che vi sia tempo per un approfondimento dello stesso.

CASINI. Debbo dire che sono stato anche io sorpreso della aggiunta di questo provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna; la mia sorpresa, però, è stata piacevole poiché sono convinto che quello delle perizie rappresenti un grosso problema, del quale dobbiamo farci carico.

Anche se ci sono problemi molto importanti da risolvere, dobbiamo pure intervenire con questo tipo di « leggine », che rendono giustizia a determinate categorie.

Si pensi che un'autopsia è retribuita oggi con poco più di quattromila lire, e lo stesso prezzo ha una riesumazione: eppure si tratta di operazioni a volte difficili, e che richiedono comunque un notevole impegno anche psicologico.

Se vi è un reale problema di giustizia nei confronti dei collaboratori dell'autorità giudiziaria, vi è anche la necessità di abbreviare i tempi delle prestazioni in questione. Trovare degli interpreti, specialmente nella stagione estiva, quando c'è un maggiore afflusso di turisti, è davvero molto difficile, e lo diventa ancor più quando, per questo genere di lavori, si dà una retribuzione di mille lire: pertanto, una delle condizioni per reperire interpreti, è quella di dar loro un giusto compenso.

Ho preso in considerazione le varie proposte di legge sull'argomento, da tempo depositate alla Camera, ma ho constatato che il disegno di legge riesce in realtà a contemperare le opposte esigenze che, negli altri testi, avevano dato origine a soluzioni diversificate. Ciò che maggiormente ritengo apprezzabile, nel progetto di legge governativo, è l'introduzione di una « penale ». Non solo si cerca di abbreviare i tempi delle varie prestazioni con un'adeguata retribuzione (per favorire il sollecito svolgimento dei processi), ma si stabilisce anche che, se i termini fissati per le prestazioni stesse non vengono rispettati, si procede ad una decurtazione degli onorari.

Faccio rilevare quanto sia importante una disposizione del genere, specialmente con riferimento a quei processi volti al risarcimento di un danno (come quelli connessi ad incidenti stradali); in questi casi, le perizie durano a volte dei mesi, e d'altra parte esse sono necessarie, per non perdere ancora più tempo: ci si trova, insomma, quasi di fronte ad un ricatto, che bisogna accettare. Anche i processi per bancarotta hanno assoluta necessità di perizie ed accertamenti, che sono a volte di notevole complessità. Mentre oggi il perito che non abbia espletato dopo un certo tempo il suo incarico, se convocato, si scusa tranquillamente adducendo i più vari pretesti, introducendo questa « penale », un domani egli si guarderà bene dal non rispettare i termini fissati, sapendo che va incontro ad una riduzione di un quarto dell'onorario, e magari non assumerà quegli incarichi che sa di non poter portare a termine.

Credo, pertanto, che l'impostazione fondamentale del disegno di legge vada condivisa e che si possa procedere rapidamente all'approvazione di questo testo, concernente una materia semplice e di carattere tecnico, volta a soddisfare le reali esigenze che ho detto.

CARPINO. Pur essendo presentatore di una proposta di legge, insieme con l'onorevole Casalnuovo, su materia analoga a quella trattata dal disegno di legge in discussione, mi rendo conto che il dibattito deve incentrarsi su quest'ultimo (tanto più che esso ci giunge già approvato dal Senato) e non deve protrarsi troppo a lungo, per non impedire la sollecita approvazione di un provvedimento che è molto atteso dagli iscritti ai vari ordini professionali interessati, e che intende contribuire al superamento della crisi che oggi attraversa l'amministrazione della giustizia. Infatti, il ritardo nella consegna delle varie consulenze - dovuto essenzialmente all'esiguità dei compensi con cui esse sono retribuite - provoca un conseguente ritardo nel rendere giustizia a coloro cui spetta.

Quache osservazione andrebbe però fatta al testo del Governo, ad esempio per quanto riguarda la decisione di non agganciare gli onorari direttamente alle tabelle professionali, mentre nella nostra proposta di legge era esplicitamente previsto questo tipo di aggancio. Non si comprende, infatti, perché un professionista che collabori con l'autorità giudiziaria non debba aver riconosciuto, per l'espletamento del suo mandato, il compenso minimo previsto per la sua prestazione professionale: in tal modo, si crea una differenza nella misura delle vacanze.

Devo inoltre rilevare - pur riconoscendo la necessità che il disegno di legge venga al più presto approvato - che occorrerebbe stabilire, all'articolo 2, un termine entro il quale provvedere all'emanazione delle tabelle, e ciò soprattutto tenendo conto dell'esperienza in materia, del fatto, cioè, che in passato sono occorsi moltissimi anni, prima che questioni del genere venissero definite.

Un ultimo punto del testo governativo, da cui dissento, concerne l'articolo 10; in esso l'adeguamento periodico degli onorari è lasciato alla buona volontà del ministro di grazia e giustizia, che può avanzarne proposta, di concerto con il ministro del tesoro. Riteniamo che debba essere invece previsto - così come figura all'articolo 12 della proposta di legge di cui sono presentatore - un principio di adeguamento automatico agli indici ISTAT.

Quelle che ho esposto sono le modifiche essenziali cui potremmo attenerci per definire sollecitamente la questione in esame, e che penso il Governo potrebbe recepire, per facilitare l'approvazione del suo testo prima dell'interruzione dei lavori parlamentari.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Il gruppo comunista è d'accordo sull'importanza del disegno di legge in esame, ed anche sul fatto che esso vada approvato il più presto possibile.

D'altra parte, si tratta di un provvedimento - cui sono abbinate altre sei proposte di legge - aggiunto ieri all'ordine del giorno a suo tempo concordato.

Credo che se chiediamo un minimo di tempo per approfondire le questioni relative al provvedimento al nostro esame - che anche noi riteniamo debba essere approvato urgentemente, data la sua importanza e data pure l'attesa legittima degli operatori giudiziari - non ci si possa accusare di voler ritardare i tempi di lavoro della Commissione.

Desidero, però, cogliere l'occasione per svolgere qualche osservazione critica intorno al modo in cui è stato fissato l'ordine del giorno, ed in particolare sul fatto che esso è stato « caricato » di una serie di problemi che, per quanto urgente possa essere la loro soluzione, sono tali da stravolgere l'indirizzo che si era deciso di seguire rispetto all'ordine dei lavori in sede di ufficio di presidenza. Come tutti ricorderanno, infatti, l'argomento centrale della nostra discussione oggi avrebbe dovuto essere quello relativo alle disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di proce-

dura penale, oltre all'esame della proposta di legge Canullo sulla « trasparenza retributiva ». Questi argomenti, invece, ancora non sono stati presi in considerazione e la mattinata è stata « consumata » per l'esame di questioni certo importanti, ma secondarie rispetto al disegno di legge relativo al codice di procedura penale.

Il gruppo comunista si è trovato perfettamente d'accordo quando il presidente, nel corso della precedente seduta, ha sollecitato un maggiore impegno della Commissione ai fini della concretezza dei suoi lavori: si tratta di un auspicio e di una sollecitazione da noi sempre fatti ma che non vediamo come possano essere soddisfatti senza che venga rispettata la priorità di certi argomenti e la programmazione dei lavori già definita. Ed a questo proposito, restando sempre nell'ambito delle questioni di metodo, non posso fare a meno di sottacere la nostra sorpresa per l'inserimento, in sede legislativa, del provvedimento n. 1390, relativo alla revisione dell'organo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del corpo degli agenti di custodia riguardo al quale, in sede di ufficio di presidenza, si era deciso di porlo in discussione contestualmente alle proposte di legge di eguale tenore pendenti davanti alla Commissione, ai fini di un esame organico e complessivo dell'argomento.

RIZZO. Condivido la proposta di un breve rinvio della discussione del disegno di legge, dal momento che i problemi in esso affrontati richiedono un momento di riflessione sia da un punto di vista generale, sia in considerazione delle scelte operate dall'altro ramo del Parlamento.

Sulla necessità di una rivalutazione dei compensi non mi soffermo neppure, perché chi ha un minimo di pratica degli uffici giudiziari sa bene come la limitatezza degli stessi rappresenti una delle cause dei ritardi che si registrano nell'espletamento dei processi. Pur non intendendo entrare nel merito del provvedimento non posso fare a meno di richiamare l'attenzione dei colleghi soprattutto sull'opportunità della norma che mantiene in vita il

sistema delle vacanze, trattandosi di una scelta che, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 12 del provvedimento, non può non suscitare perplessità.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il sistema delle vacanze è stato mantenuto come sistema accessorio perché possono esservi tipi di perizie e di consulenze che non trovano un preciso riferimento nelle tabelle relative alle tariffe professionali. Non si può, infatti, dimenticare che ci troviamo di fronte ad una materia in continua evoluzione — tanto per fare un esempio, come ci si dovrebbe comportare nei confronti di perizie ecologiche non prese in considerazione dalle tabelle? — per cui non è possibile non prevedere la regolamentazione di casi anomali, anche se attraverso un sistema che, ripeto, è solo accessorio.

RIZZO. Tengo a precisare che, con quanto poc'anzi detto, non intendevo formulare un giudizio negativo sulle scelte operate del Governo e dal Senato, desideravo soltanto sottolineare l'opportunità di un momento di riflessione e di approfondimento ai fini della individuazione, anzitutto, di qualche soluzione alternativa al mantenimento del sistema delle vacanze, quale quella di affidare al giudice la fissazione dei compensi da erogare per i casi « anomali ».

Perplessità suscita il disposto dell'articolo 6, relativo agli incarichi collegiali, il quale prevede che il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio peritale; tutti sappiamo che le perizie collegiali sono le più complesse ed importanti, per cui una previsione di un aumento pari al quaranta per cento può apparire insufficiente.

L'articolo 7 fa riferimento alla possibilità per i periti e i consulenti tecnici di avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera e prevede che il giudice, nel caso in cui le prestazioni dell'ausiliare abbiano una propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o al consulente. pos-

sa conferire all'ausiliare uno specifico incarico: a mio parere, questa disposizione può indurre notevoli ritardi nell'espletamento delle prestazioni ed è pertanto un altro dei punti del provvedimento che va valutato attentamente.

Per quel che riguarda l'articolo 11, che prevede la possibilità per le parti di impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso, credo che una tale previsione pone il perito o il consulente nella condizione di essere ricattato dalle parti, soprattutto da quelle che temono la soccombenza e apre a nuove forme di litigiosità, rendendo così più lento e complesso l'andamento del processo.

Per tutti questi motivi, che evidenziano la necessità di un approfondito esame del disegno di legge e, probabilmente, del ripensamento di singole disposizioni, ritengo opportuno un breve rinvio della discussione, ferma restando l'esigenza di giungere il più rapidamente possibile alla conclusione dell'iter del provvedimento.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Indubbiamente la iscrizione tarda all'ordine del giorno del provvedimento in discussione necessariamente porta con sé l'esigenza di un approfondimento delle questioni trattate. Vorrei, però, porre in luce alcuni argomenti che possono contribuire a fugare alcune perplessità. Innanzitutto mi associo a ciò che ha detto il relatore sul contenuto del provvedimento che non piovè dal cielo poiché è stato preceduto da un largo dibattito; inoltre lo stesso corrisponde ad esigenze veramente sentite dalla magistratura e da tutte le parti politiche, che hanno presentato molte proposte di legge sull'argomento sia in questa che nella passata legislatura. In sostanza il problema è maturo, non mi sembra il caso di cominciare a discutere tutto dall'inizio.

Mi pare che il disegno di legge governativo abbia tenuto conto di tutte le esigenze emerse dalle varie proposte per andare incontro ad una esigenza di rivalutazione delle vecchie tariffe del 1956.

Nel provvedimento vi sono alcuni punti innovativi che vale la pena sottolineare. Uno riguarda il potere discrezionale assegnato al giudice in questa materia, pur se, per le motivazioni addotte nella relazione che accompagna il disegno di legge, si è ritenuto di non dover applicare automaticamente tali tariffe professionali. Infatti, in alcuni casi, come ad esempio quello dei medici, si prevedono tariffe diverse quando la prestazione venga data per enti pubblici; inoltre, nel caso dei liberi professionisti spesso si prevede il riferimento al mercato quale parametro per misurare tali tariffe.

Un'altra esigenza che questo disegno di legge si è sforzato di portare avanti in maniera innovativa è quella relativa alla maggiorazione dei compensi spettanti ai periti, prevedendo nel contempo una sorta di penalità nel caso in cui i termini stabiliti dal magistrato per l'effettuazione delle perizie non vengano rispettati.

In sostanza tutte le esigenze emerse nel corso di convegni e dibattiti sono state recepite dal provvedimento governativo; vorrei anche dire che il testo oggi in discussione si è avvalso, al Senato, del contributo di tutte le parti politiche. Vorrei ricordare ai deputati del gruppo comunista che alcuni emendamenti sono stati presentati dal loro gruppo al Senato ed accettati in base a diversi elementi sui quali non è il caso ora di ritornare, che comunque hanno permesso una rapida approvazione del provvedimento.

Non sto qui a ripetere considerazioni già fatte; desidero solo sottolineare la drammaticità in cui ci si viene a trovare per procedimenti come quelli contro i terroristi che richiedono in materia di perizie indagini accurate ma rapide.

Tutte queste attese andrebbero deluse se una mera preoccupazione formale, per il fatto che il provvedimento è giunto tardivamente alla Commissione, ostacolasse l'approvazione di una normativa sulla quale, sostanzialmente, tutti sono d'accordo. Per fugare talune perplessità, desidero ribadire anche che il sistema delle vacanze è mantenuto ma solo in via accessoria, mentre per quanto riguarda gli oneri

delle perizie collegiali, pur se vi è una diminuzione del 40 per cento, si dà la possibilità al magistrato di dare singoli incarichi nell'ambito di queste perizie. Naturalmente all'interno di queste perizie collegiali vi deve essere qualcuno che fa da punto di raccordo — che percepirà di più — che si faccia carico del giudizio globale.

Con questo non è che abbiamo risolto tutti i problemi delle perizie e delle consulenze perché bisognerebbe esaminare il modo di affidamento delle stesse, pur non togliendo nulla alla discrezionalità e al discernimento dei magistrati; in effetti bisognerebbe scegliere solo chi ha sicure capacità professionali.

Concludo quindi esortando i commissari a voler superare le remore per il modo, che può non essere stato troppo piacevole, in cui il provvedimento è pervenuto, tardivamente, dall'altro ramo del Parlamento, approvandolo rapidamente per evitare di aggravare la situazione in cui versa oggi la magistratura.

RICCI. Senza ripetere le cose dette dalla collega Granati (che ha interpretato la posizione del gruppo comunista) vorrei ribadire che noi siamo i primi a ritenere necessaria l'approvazione del provvedimento in questione. Vorrei ricordare che in una recente conferenza stampa, indetta dal partito comunista in relazione ai provvedimenti per la giustizia italiana, abbiamo messo in luce la necessità di approvare non solo le grandi riforme ma anche quei provvedimenti atti a dare funzionalità all'amministrazione della giustizia.

In quell'occasione, mettemmo in rilievo che uno di questi provvedimenti era indubbiamente quello concernente il mutamento del sistema di retribuzione per i periti ed i consulenti tecnici. Ciò premesso, ripeto con chiarezza che non intendiamo assolutamente dilazionare, o comunque ritardare rispetto ai tempi dovuti, la approvazione del disegno di legge in esame.

Dobbiamo però anche sottolineare che l'opportunità della rapida approvazione di un provvedimento non ci esime dalla necessità di approfondire responsabilmente

il problema che esso pone (come credo che cerchiamo di fare, nei limiti delle nostre capacità e delle nostre forze, ogni qual volta viene all'esame della nostra Commissione un progetto di legge) e di dare un contributo consapevole e meditato in ordine all'articolato che ci viene sottoposto.

Soltanto ieri abbiamo appreso che il disegno di legge era stato inserito all'ordine del giorno dei lavori di oggi.

Mi pare quindi che sia più che legittimo, se vogliamo assolvere responsabilmente i nostri compiti, avere la possibilità di esaminare meglio il disegno di legge per valutare le scelte che sono state adottate al suo interno.

Occorre anche rilevare — come ha già fatto la collega Maria Teresa Granati Caruso — che dobbiamo riuscire a contemperare opposte esigenze: in primo luogo, c'è quella di evitare che un affastellamento eccessivo di provvedimenti, integranti l'ordine del giorno già stabilito nel corso della programmazione dei nostri lavori, vanifichi la nostra possibilità di intervenire su altre questioni molto rilevanti e, se me lo si consente, di maggiore spessore ed importanza, su cui, a suo tempo, abbiamo deciso di portare la nostra attenzione.

La collega Maria Teresa Granati Caruso ha giustamente sottolineato che la giornata di oggi doveva essere dedicata al prosieguo della discussione (di cui è inutile mettere in luce la rilevanza) delle modifiche alla delega per il codice di procedura penale: ebbene, è quasi mezzogiorno, e non abbiamo ancora iniziato ad affrontare questo punto fondamentale dei nostri lavori.

Detto questo, per dimostrare che non siamo contrari alla discussione di certi argomenti, non abbiamo difficoltà a che il disegno di legge portato al nostro esame venga inserito nell'ordine del giorno di domani, in cui terremo l'ultima riunione della nostra Commissione, prima dell'interruzione dei lavori parlamentari in vista delle prossime elezioni amministrative. Faremo anche uno sforzo per riuscire, entro domani, ad esprimere una motivata posi-

zione sul medesimo testo di legge. Ma tutto ciò alla condizione che l'inserimento di questo disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di domani non faccia comunque slittare l'esame delle altre importanti questioni già all'ordine del giorno che sono di notevole rilievo.

Siamo eventualmente disponibili a che la Commissione prosegua domani i suoi lavori anche nel pomeriggio.

Teniamo comunque a ribadire, ancora una volta, la necessità di mantenere fermi i termini di una programmazione che responsabilmente abbiamo fatto, ed in cui devono figurare, giustamente temperate, alcune leggi riformatrici e di portata istituzionale, ed altre di intervento più settoriale (anche se abbiamo già rilevato l'importanza del disegno di legge che stiamo ora discutendo).

Ci auguriamo che, in futuro, provvedimenti di legge di una certa portata, com'è quello oggi posto alla nostra attenzione, possano essere affrontati in un arco di tempo tale da consentirne il necessario approfondimento.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni finali del collega Ricci, che risolvono in qualche modo il problema che stiamo esaminando e sostanzialmente coincidono con quanto io stesso avrei auspicato. Desidero tuttavia fare alcune precisazioni circa l'ordine del giorno della seduta odierna.

All'ordine del giorno sono stati inseriti alcuni provvedimenti, e non vorrei che questa immissione fosse considerata un'« intrusione ».

Uno dei provvedimenti che è stato inserito tra le materie al nostro esame è il disegno di legge n. 1680, che abbiamo testé preso in esame, per il quale ricordo che già nella scorsa settimana in sede di ufficio di presidenza si era concordato di iscriverlo tempestivamente all'ordine del giorno, non appena fosse pervenuto dal Senato; era quindi ovvio che, essendosi verificata questa circostanza all'inizio di questa settimana, il presidente provvedesse di conseguenza.

Anche a proposito del disegno di legge n. 1696 era stato deciso, nella seduta dell'ufficio di presidenza di giovedì scorso, che qualora fosse pervenuto in tempo dal Senato, avremmo dovuto prenderlo subito in considerazione: io ho ritenuto di interpretare quanto allora convenuto disponendo ieri un'aggiunta all'ordine del giorno della seduta odierna tenuto conto che queste erano le ultime due sedute della nostra Commissione, prima dell'interruzione dei lavori parlamentari.

Del resto il disegno di legge relativo ai periti è stato inserito all'ordine del giorno perché il Governo, che ha facoltà di farlo, ne ha segnalato l'urgenza: farcene carico da parte nostra ha rappresentato solo una manifestazione di sensibilità e non certo uno stravolgimento di decisioni già prese, dal momento che, lo ripeto, dell'argomento si era comunque discusso in sede di ufficio di presidenza.

Né credo sia possibile affermare che l'inserimento, anche se tardivo, di certi argomenti all'ordine del giorno possa rappresentare una volontà di « strozzatura » del dibattito; sono state prospettate esigenze di approfondimento: la presidenza è ampiamente disponibile su questo piano dal momento che ritiene più che giusta l'esigenza di giungere a delle conclusioni maturate sulla base dei necessari dati di conoscenza e prese nell'ambito di una doverosa cordialità di rapporti all'interno della Commissione.

Vorrei sottolineare, tuttavia, — anche se questo ha poca importanza ai fini delle nostre deliberazioni — che il provvedimento relativo ai periti ed ai consulenti è stato approvato al Senato all'unanimità: dico questo esclusivamente per mettere in evidenza il fatto che si tratta di argomenti sentiti da tutti e di esigenze a tutti note, soprattutto a chi ha maturato esperienze personali nel settore. Mi affido, pertanto, al senso di responsabilità del gruppo comunista affinché la questione venga risolta domani.

RICCI. Abbiamo già confermato la nostra intenzione in questo senso.

PRESIDENTE. Si è parlato della necessità che i nostri lavori procedano in modo da non vanificare gli intendimenti che si volevano perseguire al momento della fissazione dell'ordine del giorno. Sono pienamente d'accordo e credo che l'ufficio di presidenza dovrà farsi carico di una ricognizione più approfondita dei problemi pendenti in modo da poter procedere ad una programmazione di più ampio respiro dei nostri lavori e ad una più precisa definizione di priorità.

Per quel che riguarda il provvedimento relativo agli organici degli agenti di custodia, dal momento che dalla Presidenza della Camera ci è stato assegnato in sede legislativa, mentre le proposte di legge sulla riforma del Corpo sono in sede referente, ci era parso opportuno inserirlo tra gli altri esaminati nella medesima sede. Ricordo perfettamente le argomentazioni in ordine a questo argomento poc'anzi richiamate dalla collega Granati Caruso: ma desidero far notare che il fatto di aver inserito l'argomento all'ordine del giorno non comporta affatto una previsione di esaurimento del suo *iter*; significa solo che si inizia la discussione su un argomento che è stato dichiarato urgente, cosa questa che non mi pare affatto stravolga l'impostazione che alla questione si era data in sede di ufficio di presidenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notifi-

cazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge. La I Commissione affari costituzionali ha anche espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « All'articolo 2 comma secondo, si ritiene opportuno, nel caso del rinvio prima del dibattimento, inserire la clausola che il rinvio stesso sia causato da interesse della parte privata ».

RICCI, Relatore. Desidero far osservare che non ritengo opportuno inserire nel disegno di legge il suggerimento della I Commissione affari costituzionali dal momento che l'espressione « che il rinvio sia causato da interesse della parte privata » è molto equivoca nel senso che nella valutazione dell'opportunità del rinvio potrebbe entrare non tanto quella relativa a chi lo chiede, quanto l'interesse che lo ha spinto a farlo.

Detto ciò, credo si possa passare all'approvazione degli articoli nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella seduta del 14 maggio era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART .1.

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario

ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 142. — Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese di procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'Ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto Ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'Ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'Ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti ».

(È approvato).

ART. 3.

Nell'articolo 135, primo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repub-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

blica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario che » sono aggiunte le seguenti: « in materia civile e amministrativa ».

(È approvato).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, del citato Ordinamento, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1475):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Carpino, Casalinuovo, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Del Rio, Felisetti, Fiori Publio, Fracchia, Garavaglia Maria Pia, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Orione, Pennacchini, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato Ersilia, Speranza, Violante.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA